

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali

ARTICOLO 2

Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da parte dell'Ente è consentito unicamente se autorizzato da espressa disposizione legislativa oppure su Autorizzazione del Garante per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico dallo stesso individuate.

L'Allegato "A" al presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari che potranno formare oggetto di trattamento e le operazioni che su di esse si potranno eseguire per il perseguimento di ciascuna delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla vigente legislazione laddove questi elementi non siano specificati in forma espressa nella stessa disposizione legislativa.

I Responsabili del trattamento dei dati individuati dal Titolare, assicurano la più ampia pubblicizzazione dei contenuti dell'Allegato A.

ARTICOLO 3

Principi applicabili al trattamento di dati sensibili o giudiziari e limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui al precedente articolo 2, i responsabili e gli incaricati del trattamento sono autorizzati a trattare i dati sensibili e giudiziari espressamente indicati dalla Legge o di seguito indicati nell'Allegato A al presente Regolamento purché:

- i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avvenga secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato
- la finalità di rilevante interesse pubblico non possa essere realizzata senza l'utilizzo dei dati sensibili o giudiziari;
- i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- nel fornire l'informativa all'interessato di cui all'articolo 13 D.Lgs. 196/03, i soggetti pubblici facciano espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- i soggetti pubblici verifichino periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

In ogni caso, i dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere diffusi.

ARTICOLO 4

Rapporti con altri soggetti pubblici

I dati sensibili e giudiziari possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da norma regolamentare;

b) quando, nonostante manchi tale espressa previsione normativa, la richiesta della comunicazione sia avanzata da altro soggetto pubblico per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in tale fattispecie è necessario darne previamente comunicazione al Garante, utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dalla stessa Autorità di Garanzia. La comunicazione potrà essere iniziata solo dopo che siano decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante e salvo diversa determinazione del Garante.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 25 comma 2, D. Lgs. 196/03 sono fatte salve la comunicazione e la diffusione di dati che siano richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

ARTICOLO 5

Comunicazione di dati a privati o enti pubblici economici

La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o enti pubblici economici è ammessa unicamente quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In particolare, per quanto attiene a presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, tali aspetti restano disciplinati dalla L. 241/90 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni di legge in materia e dal Regolamento Comunale che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'art. 59 D.Lgs. 196/03. Quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il loro trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato.

In ogni caso, dal combinato disposto degli artt. 24, comma 2, lettere c) e d) della Legge 241/90 e 8, comma 5, lettere c) e d) del DPR 352/92, i documenti amministrativi sono sottratti all'accesso quando siano suscettibili di recare un concreto pregiudizio all'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità nonché alla riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi di imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali.

In questi casi, quando cioè il diritto di accesso voglia essere esercitato su atti e documenti che contengano dati sensibili o giudiziari e, per ciò stesso suscettibili di recare un concreto pregiudizio alla riservatezza del soggetto al quale si riferiscono, l'Ente garantisce ai richiedenti aventi diritto, la sola visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere proprie situazioni giuridicamente rilevanti.

ARTICOLO 6

Pubblicazione in albo pretorio

Il regime della pubblicazione degli atti amministrativi rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto disposto da:

- l'art. 11, lett. d), D.Lgs. 196/03 che impone il principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni rispetto allo scopo per le quali sono raccolti e trattati. Prima di procedere alla pubblicazione di un atto, il responsabile o incaricato dovrà pertanto verificare quali dati personali è necessario che siano inseriti nel testo dell'atto da pubblicare e quali, in ragione della inesistenza di una ragione connessa alla pubblicazione, o in ragione della particolare riservatezza della informazione, dovranno rimanere allegati all'atto stesso e quindi non visibili in sede di pubblicazione ma solo in sede di esame del fascicolo istruttorio.
- l'art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/03 che vieta tassativamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, i quali non potranno quindi mai essere visibili in seno all'atto mandato in pubblicazione.

ARTICOLO 7

Accesso degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 65 comma 4, lett. b) D.Lgs. 196/03 è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte degli Amministratori dell'Ente indispensabili per lo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge o da norme regolamentari per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

In particolare, i Consiglieri, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/00, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, previo deposito presso l'ufficio competente di istanza redatta in forma scritta, munita di data e sottoscritta con la quale l'amministratore dichiara che le informazioni richieste sono necessarie per l'espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 8

Ulteriori finalità di interesse pubblico

Qualora il Responsabile del trattamento dei dati dell'Ente, ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge richiederà al Garante ai sensi degli artt. 20 comma 3, e 26 comma 2, D. Lgs. 196/03 l'autorizzazione al trattamento dei dati,

Qualora il Responsabile del trattamento ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, proporrà all'organo consiliare la necessaria integrazione del presente regolamento.

ARTICOLO 9

Aggiornamento dati e operazioni eseguibili contenuti nel regolamento

L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento e le operazioni su di essi eseguibili in base alla tabella A, viene effettuato periodicamente con delibera consiliare, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati e/o di operazioni eseguibili.

ARTICOLO 10

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. 196/03, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 38, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D. Lgs. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D. Lgs. 196/2003).

ARTICOLO 11

Indice trattamenti

Di seguito si riporta l'indice riepilogativo dei trattamenti effettuati nel Comune:

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune
2	Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3	Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
4	Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
5	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e passivo
6	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi scrutatori e dei presidenti di seggio
7	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
8	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
9	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari
10	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
11	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
12	Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc.
13	Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale
14	Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
15	Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
16	Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto
17	Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)

18	Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affidamento e di adozione dei minori
19	Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
20	Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario
21	Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
22	Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
23	Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
24	Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
25	Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
26	Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
27	Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria
28	Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
29	Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza
30	Affari legali - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
31	Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale
32	Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
33	Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali
34	Attività del difensore civico comunale
35	Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
36	Ricezione, assegnazione e protocollazione della corrispondenza degli atti e dei documenti amministrativi
37	Tenuta e gestione dell'archivio
38	Appalti pubblici e stipulazione contratti

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e successivamente all'affissione all'albo pretorio per n. 30 giorni consecutivi.